

# CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

## X LEGISLATURA

⌘⌘⌘⌘⌘⌘

SEDUTA DEL 2.7.2018

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: MONACO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		GATTI	X	PAOLINI	
BERARDINETTI		GEROSOLIMO	X	PAOLUCCI	
BRACCO		IAMPIERI	X	PEPE	
CHIODI	X	INNAURATO		PETTINARI	
D'ALFONSO		MARCOZZI		PIETRUCCI	
DI DALMAZIO		MARIANI		RANIERI	
D'IGNAZIO		MAZZOCCA		SCLOCCO	
DI MATTEO	X	MERCANTE		SMARGIASSI	X
DI NICOLA		MONACO		SOSPIRI	
DI PANGRAZIO		MONTICELLI			
FEBBO	X	OLIVIERI			

### VERBALE N. 110/16

**OGGETTO:** Legge regionale: Norme per il migliore utilizzo delle aree industriali degli ex consorzi.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la relazione della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare a firma del presidente Pietrucci che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Udita l'illustrazione del consigliere Olivieri;

Uditi gli interventi dei consiglieri Smargiassi, Olivieri e del presidente D'Alfonso;

Visto il progetto di legge n. 407/2017 di iniziativa consiliare recante: Norme per il migliore utilizzo delle aree industriali degli ex consorzi;

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Smargiassi, Marcozzi e altri che, messo ai voti, è respinto;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

a maggioranza statutaria.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/



*Consiglio Regionale*

## **Norme per il migliore utilizzo delle aree industriali degli ex consorzi**

### **Art. 1 (Benefici)**

1. Il mutamento della destinazione di uso degli opifici industriali e delle altre unità immobiliari produttive, esistenti all'interno della perimetrazione dei piani regolatori territoriale (P.R.T.) degli ex Consorzi Industriali - confluiti nell'A.R.A.P. (Azienda Regionale delle Aree Produttive) o in liquidazione - ed il rilascio delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento della relativa attività direzionale e servizi, commerciale di vendita al dettaglio, di ricettività alberghiera o extra-alberghiera, di cultura, dei servizi delle attività sportive e della comunicazione sono contestualmente assentite - a conclusione della relativa istruttoria e con l'assenso della A.R.A.P. - dal competente Sportello Unico per le Attività Produttive dei singoli Comuni interessati agli innovativi insediamenti, trattandosi di usi complementari, riscontrati anche ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 "Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale n. 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"").
2. Le destinazioni di uso per esercizi della media distribuzione, sono parimenti assentite, nel semplice rispetto dei parametri di insediabilità di cui all'articolo 1, commi 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni e nei limiti della superficie massima di vendita prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera e) della medesima l.r. 11/2008 e s.m.i., per i singoli Comuni di insediamento della nuova attività.
3. La realizzazione delle iniziative, con cambio della destinazione di uso, è soggetta altresì alla valutazione del maggior valore generato dall'intervento sull'area, o immobile o capannone industriale, nella misura del 50%. Tale maggior valore è corrisposto dall'operatore che richiede i benefici all'A.R.A.P., in forma di contributo in denaro da destinare a interventi di pubblica utilità.

### **Art. 2 (Esclusioni)**

1. I benefici di cui all'articolo 1 sono esclusi per gli immobili realizzati in lotti edificabili che siano stati interessati da procedure espropriative perfezionate per l'impianto delle preesistenti attività produttive da dismettere o che ricadano nelle aree consortili ubicate a ridosso dei porti regionali, a valle dell'esistente tracciato ferroviario della linea adriatica.

Art. 3  
(Norma finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 110/16 del 2.7.2018, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/rd



*Consiglio Regionale*

## **Norme per il migliore utilizzo delle aree industriali degli ex consorzi**

### RELAZIONE

In questo particolare periodo della vita politica ed amministrativa del nostro paese, gravato da una profonda crisi economica e sociale che investe la Regione Abruzzo in generale ed in particolare le zone interne e le zone a sud dei confini regionali, si rende necessario evidenziare una proposta, che – se esaminata favorevolmente dal Consiglio regionale e se accolta – potrebbe consentire un significativo rilancio della situazione economica esistente ed una vasta azione di recupero a produttività, nel territorio interessato, dei poderosi investimenti pubblici che sono stati effettuati negli anni in infrastrutture .

L'idea è quella di permettere la modifica delle destinazioni di uso degli opifici industriali e delle altre unità produttive immobiliari esistenti all'interno delle aree consortili, urbanisticamente disciplinate dai P.R.T. degli ex Consorzi Industriali, già confluiti nell'Arap o tuttora in liquidazione, consentendo la ristrutturazione e la riconversione di tali insediamenti per l'impianto di attività terziarie e direzionali.

Le destinazioni di uso ammesse nella riconversione sono ricomprese tra quelle già previste nei dimensionamenti dei singoli PRT consortili, nelle Zone a servizi generali e tra quelle - aggiuntive - comunque ritenute complementari ai sensi dell'art. 5, punto 5, lettera b), della L.R. 62/2012, nel testo in vigore (compresa la destinazione alberghiera).

Il testo proposto è stato complessivamente rielaborato a seguito dei passaggi nella competente Commissione, in data 14 febbraio 2017 e 27 aprile 2017, del precedente P.d.L. 74/2015, di pari oggetto, che viene contestualmente ritirato dal proponente.

In questo modo sarebbe possibile ottenere:

- La piena utilizzazione delle infrastrutture e delle urbanizzazioni realizzate nelle aree industriali e la riconversione o il recupero dei manufatti dismessi o dove sono esercitate attività in crisi, con il potenziamento di esistenti o l'impianto di nuove attività direzionali, commerciali e/o terziarie;
- Il progressivo disinquinamento produttivo di aree ad elevata valenza paesaggistica o ambientale, salvaguardando il tasso di occupazione lavorativa dei territori interessati e garantendo una migliore manutenzione degli ambienti insediati;
- La attestazione ed il riconoscimento della naturale vocazione terziaria, logistica e per il commercio delle aree ubicate a cavallo della Strada Statale n. 16, ad ovest del tracciato ferroviario, per come si stanno consolidando, con la rimozione dei gravi ostacoli burocratici ed amministrativi frapposti da norme obsolete e superate dalla "economia reale" del territorio interessato;
- Lo sviluppo sia delle esistenti che delle nuove attività commerciali, soprattutto non alimentari, con un prevedibile sostanzioso incremento delle possibilità occupazionali utilizzabili dai giovani della nostra regione;
- La riduzione quantitativa delle aree previste per l'impianto di analoghi servizi nelle previsioni dei vigenti Piani Urbanistici dei Comuni interessati, su lotti generalmente privi di

infrastrutture e quindi non direttamente utilizzabili, con elevato risparmio di utilizzo del suolo;

- La piena compatibilità con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (Prt e Ptap delle Province), trattandosi tra l'altro di interventi puntuali, assentiti con una procedura di sostanziale deroga, e di ridotto impatto ambientale incrementale.

- La particolarizzazione, ai casi in esame, di aree ricomprese all'interno dei Prt Consortili, della procedura di variante, già prevista per i Comuni, dall'art. 5, punto 5, lettera b), della L.R. n. 62/2012, con la attestazione – ai sensi della presente legge - della specifica ricorrente ipotesi di complementarietà reciproca tra le destinazioni previste.

- Una procedura che estende a tutti i territori consortili regionali le possibilità di recupero funzionale di manufatti dismessi, già offerte da molti anni a singoli territori regionali, caratterizzati da situazioni di crisi economica e/o ambientale (aree industriali appartenenti ai territori del cratere, della valpescara, etc).

A tale riguardo, viene fornito un semplice testo legislativo, anche per dimostrare sia agli addetti ai lavori sia ai semplici cittadini che spesso può essere aperto un sentiero innovativo, foriero di sviluppo, senza necessità di grandi investimenti economici, su cui confrontarsi per il migliore progresso del nostro territorio.

In particolare l'art. 1 dettaglia al punto 1. le norme che disciplinano gli interventi di modifica delle destinazioni di uso ritenute complementari, al punto 2. le norme per la realizzazione di esercizi della media distribuzione commerciale, al punto 3. la attribuzione pubblica del 50% del maggior valore generato dall'intervento.

L'art. 2 esclude la possibilità di utilizzo dei benefici previsti dalla presente legge, nelle aree a suo tempo interessate da procedure espropriative perfezionate per l'impianto delle preesistenti attività produttive da dismettere, nonché nelle sole aree ubicate a ridosso delle zone portuali regionali, a valle dell'esistente tracciato ferroviario della linea adriatica, al fine di non pregiudicare lo sviluppo di tali aree, a specifica vocazione produttiva porto servente.

L'art. 3 precisa che non vi sono riflessi finanziari sul bilancio regionale.

L'art. 4 espone la entrata in vigore del provvedimento.

## **RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Il presente progetto di legge, d'iniziativa consiliare, rubricato con il n. 407/2017, è stato assegnato in data 12.7.2017, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, alla Seconda Commissione per competenza e per parere alle Commissioni Terza e Quarta.

La Seconda Commissione, decorso il termine di cui all'art. 72, comma 2 del Regolamento Interno per i Lavori del Consiglio regionale, ha esaminato il progetto di legge di che trattasi nelle sedute del 19 e del 28 giugno 2018.

Nel corso di quest'ultima seduta il Consesso ha approvato, a maggioranza regolamentare, i singoli articoli componenti il provvedimento e infine, a maggioranza dei Consiglieri presenti, ha approvato l'intero testo del progetto di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Pietrucci più delega Monticelli, Balducci, Di Nicola, Mazzocca più delega Berardinetti, Olivieri delegato da Gerosolimo.

Si sono astenuti i consiglieri Mercante, Ranieri e Marcozzi.